



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PER IL PIEMONTE NEI CONFRONTI DELL'OSSERVATORIO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, IN ORDINE ALLA SUA ATTUALE COMPOSIZIONE E A TUTTI GLI ATTI ASSUNTI IN APPARENTE CONTRASTO CON LA NORMATIVA CHE LO COSTITUIVA.

L'anno **duemiladieci**, addì **nove** del mese di **Marzo** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 17 predisposta dall'**Area Amministrativa- Settore Segreteria ed Affari Generali** in data **09/03/2010** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PER IL PIEMONTE NEI CONFRONTI DELL'OSSEVATORIO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, IN ORDINE ALLA SUA ATTUALE COMPOSIZIONE E A TUTTI GLI ATTI ASSUNTI IN APPARENTE CONTRASTO CON LA NORMATIVA CHE LO COSTITUIVA

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente rilasciati dal Responsabile dall'**Area Amministrativa** e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, in data 17/12/2009 con cui è stato differito al 30/04/2010 il termine di approvazione del bilancio 2010 per gli Enti Locali;

Che con la deliberazione consiliare n. 15 del 29/01/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2009 e pluriennale 2009/2011;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 17.6.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2009;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dall'**Area Amministrativa- Settore Segreteria ed Affari Generali** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

/sa

Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale

proposta di deliberazione n. 17

redatta dal Settore Segreteria ed Affari Generali

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PER IL PIEMONTE NEI CONFRONTI DELL'OSSEVATORIO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, IN ORDINE ALLA SUA ATTUALE COMPOSIZIONE E A TUTTI GLI ATTI ASSUNTI IN APPARENTE CONTRASTO CON LA NORMATIVA CHE LO COSTITUIVA.

Premesso che:

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.Marzo.2006 concernente la composizione e l'ambito delle attività dell'Osservatorio relativo alla realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione;

Considerato il fatto che la maggioranza delle Amministrazioni della Valle di Susa, pur riconoscendo il lavoro svolto dai Tecnici in oltre cento sessioni dell'Osservatorio, ha sollevato alcuni elementi di criticità sia in termini di interventi deliberati sia in termini di utilizzo politico e mediatico dell'Osservatorio stesso;

Rilevato ancora che le suddette Amministrazioni hanno posto in particolare rilievo il progressivo allontanamento dell'Osservatorio dall'originario ambito di attività e la mancanza di confronto politico nella determinazione dei nuovi scenari gestionali;

Atteso che gli interventi dell'Osservatorio non hanno rispettato i dettami normativi che l'avevano determinato né in termini di rappresentanza né in termini di sostanza e che tale organismo ha avuto un preminente ruolo politico anziché tecnico;

Preso atto che in seguito all'esplicitamento di tali perplessità, il Presidente dell'Osservatorio, di concerto con il Governo, ha ridefinito le rappresentanze escludendo la Comunità Montana dal ruolo di coordinamento territoriale che aveva in precedenza ed escludendo altresì tutti gli Enti territoriali che non avessero preventivamente dato il proprio assenso all'opera;

Acclarato che la nuova mission dell'Osservatorio è stata resa nota attraverso un comunicato stampa (senza valore di atto normativo o amministrativo) del Governo rispetto al quale la Regione Piemonte e la Provincia di Torino hanno immediatamente intrapreso la definizione di un quadro di rappresentanze non rispondenti alle effettive esigenze rappresentative;

Rilevato ancora che la maggioranza delle Amministrazioni della Valle di Susa non hanno nominato loro rappresentanze in seno all'Osservatorio, in attesa di una definizione normativa che superasse il DPCM del 01.Marzo.2006 e che con chiarezza potesse consentire di capire con quali regole l'Osservatorio avrebbe agito;

Considerato che, nonostante ripetute richieste prodotte agli Enti preposti, nessun elemento normativo certo è stato reso alle Amministrazioni richiedenti;

Preso altresì atto che, per i motivi sopra espressi, alla data odierna la maggior parte dei territori interessati non ha rappresentanza in ambito dell'Osservatorio a cui il DPCM del 01.Marzo.2006 dava come unico compito quello di esaminare, valutare e rispondere alle preoccupazioni espresse dalle popolazione dei territori interessati dalla nuova linea Torino-Lione;

Considerato che, in carenza di normativa, l'Osservatorio ha viste mutati i suoi livelli di rappresentanza e ha prodotto una serie di atti che parrebbero essere non di competenza dello stesso;

Visto anche che la pratica di licenziare atti non specificatamente di competenza normativa dell'Osservatorio, si è sviluppata anche nella precedente fase dei lavori dello stesso e che molti documenti sono stati approvati ufficialmente all'unanimità senza che questa corrispondesse a un effettivo accordo che non può che essere assunto dagli organismi istituzionali preposti a tale fine;

Ritenuto di dover tutelare gli interessi territoriali rappresentati, mediante la costituzione in giudizio da parte di questa Amministrazione nei confronti della nuova composizione dell'Osservatorio tecnico sulla Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione e nei confronti di tutti gli atti licenziati dall'Osservatorio in apparente contrasto con la normativa che ne regolava e ne regola la composizione e i compiti;

Preso atto che durante l'iter procedurale inherente l'argomento in oggetto, questa Amministrazione si è avvalsa di una consulenza generica da parte degli Avvocati Stefano BERTONE, Gianluca VITALE e Alessio ARIOTTO del Foro di Torino e che pertanto si ritiene opportuno conferire mandato per la rappresentanza del Comune di Avigliana ai medesimi Legali;

Richiamato a tale proposito l'art. 1, comma 42 della Legge n. 311 del 30/12/2004, ai sensi del quale: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della L.11/02/1994 n. 109 e s.m.i." ;

Considerato che, per definizione, l'attività di consulenza consiste essenzialmente nella espressione di pareri e di giudizio da parte di esperti in specifiche materie, al fine di consentire la formalizzazione di un provvedimento da parte del soggetto richiedente;

Ritenuto, pertanto, che l'attività di che trattasi non rientra nelle consulenze, in quanto non consiste in una espressione di parere, né in una espressione di giudizio, ma nella esecuzione di elaborati finiti e tangibili e, pertanto, in una prestazione di servizio;

Richiamata a tale proposito la Deliberazione n. 06/2005 del 15/02/2005 nella quale la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, ritiene che siano, tra l'altro, escluse dal novero degli incarichi definiti ai commi 11 e 42 della L. 311/2004 le prestazioni di servizio e gli affidamenti di incarichi conferiti ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.;

Accertato che l'incarico in oggetto si configura, nella fattispecie, quale prestazione di servizio e che pertanto non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 56 e 57 della L.24/07;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune di Avigliana, a costituirsi in giudizio da promuovere avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di Torino nei confronti dell'Osservatorio Tecnico per la realizzazione della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione, in ordine alla sua attuale composizione e a tutti gli atti assunti in apparente contrasto con la normativa che lo costituiva;
2. Di dare atto che con apposita successiva determinazione del Responsabile Area Amministrativa si provvederà alla nomina dei legali nelle persone dell'Avv. Stefano BERTONE, dell'Avv. Gianluca VITALE e dell'Avv. Alessio ARIOTTO del Foro di Torino, per la rappresentanza del Comune di Avigliana in ogni fase e grado del giudizio suddetto, autorizzando il Sindaco a conferire ai predetti legali ogni procura nelle forme di legge;
3. Di dare atto che con la medesima determinazione il Responsabile Area Amministrativa impegnerà la spesa presunta londa di euro 150,00 per l'incarico in parola all'intervento 1.01.08.03 Peg 660 del bilancio pluriennale 2010/2012, esercizio finanziario provvisorio 2010, per l'incarico in argomento;
4. Di dare atto, giuste le motivazioni esplicate in narrativa, che nel presente provvedimento non si configura la fattispecie di incarico di consulenza, trattandosi di prestazione di servizio e che pertanto non è soggetto all'applicazione dei commi 11 e 42 della L. 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 9 marzo 2010

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni Trombadoro)

Il Sindaco
(Carla Mattioli)



Allegato alla deliberazione di G. C. n. 46 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PER IL PIEMONTE NEI CONFRONTI DELL'OSSERVATORIO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, IN ORDINE ALLA SUA ATTUALE COMPOSIZIONE E A TUTTI GLI ATTI ASSUNTI IN APPARENTE CONTRASTO CON LA NORMATIVA CHE LO COSTITUIVA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili di Area, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

parere favorevole, 9 marzo 2010




Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni Trombadore)

b) alla regolarità contabile:

Favorabile

1/3/2010

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(Rag. Vanna Rossato)



COPIA ALBO: ATTI *Spese* _____

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA
- TRIBUTI
- AMBIENTE ED ENERGIA

- AVVOCATI DEL FOGLIO DI TRIBUTO
Bentone / Vitale / Ariotto
-
- COPIA AL DIRETTORE
- _____

→ conseguenza del Spese → in attesa
di invio con determinate e alleghe sindaci
(oltralasciate il 15/4/2010) [in ditta da com. MARCICA]

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 15 MAR. 2010 al n. 383 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 15 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 15 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 15 MAR. 2010 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 15 MAR. 2010 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **09/03/2010** in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267).

Avigliana, li 15 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

